

La riforma della p.a. innalza i limiti al turnover ma cancella le deroghe settoriali

Più assunzioni, ma non per tutti Penalizzati vigili, welfare, istruzione e i piccoli comuni

DI MATTEO BARBERO

Più spazio alle nuove assunzioni, ma stop alle deroghe settoriali. Possono essere sintetizzate in questi termini le modifiche introdotte dal decreto legge sulla p.a. (dl 90/2014) in materia di limiti alle spese di personale degli enti locali.

Le maggiori novità interessano gli enti soggetti al Patto, per i quali il limite al turnover dei dipendenti a tempo indeterminato viene innalzato, dall'attuale 40%, al 60% per gli anni 2014-2015, all'80% per il biennio 2016-2017, per arrivare al 100% nel 2018. Ricordiamo che le percentuali vanno applicate alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Di fatto, però, le maglie si allargano solo per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, dato che per le province rimane il blocco totale delle assunzioni imposto, nelle more del completamento del riordino, dall'art. 16, comma 9, del dl 95/2012.

Per gli enti non soggetti al

patto, invece, ossia per i comuni con meno di 1.000 abitanti e per le unioni di comuni, rimane confermata la regola del turnover integrale «per teste» fissata dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006.

Sia gli enti soggetti che quelli non soggetti devono comunque continuare a garantire il contenimento della spesa complessiva di personale: nel primo caso, il parametro di riferimento è l'anno precedente, mentre nel secondo è la spesa sostenuta nell'anno 2008.

Con l'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del dl 112/2008, invece, è stato eliminato il divieto di effettuare nuove assunzioni per gli enti la cui spesa di personale pesa più del 50% della spesa corrente. Ovviamente, viene meno anche l'obbligo, ai fini della verifica di tale limite, di consolidare la spesa di aziende speciali, istituzioni e partecipate. A queste ultime, inoltre, non si applicano più in via diretta gli stessi vincoli previsti per gli enti controllanti, ma solo un (assai più blando) potere di coordinamento da parte di questi ultimi

con l'obiettivo di garantire la «graduale riduzione» dell'incidenza degli oneri di personale su quelli correnti.

Fin qui, tutto bene. La cancellazione dell'art. 76, comma 7, tuttavia, comporta l'eliminazione del regime agevolato che dimezzava il peso delle nuove assunzioni nell'istruzione, nei servizi sociali e nella polizia locale. In questi ambiti, quindi, c'è un peggioramento, dal momento che il turnover scende dall'80% al 60%. Sparisce anche la possibilità, per gli enti con spese di personale inferiori al 35% di quelle correnti, di sostituire integralmente i vigili cessati dal servizio.

Altra restrizione riguarda la possibilità di cumulare le risorse assunzionali accumulate e non utilizzate, che viene circoscritta all'ultimo triennio.

Nessuna novità per il lavoro flessibile, con la conferma del limite del 50% rispetto al 2009 previsto dall'art. 9, comma 28, del dl 78/2010.

Da segnalare, infine, una questione relativa alle unioni di comuni. La legge Delrio (l. 56/2014), nel riscrivere l'art. 32 del Tuel, ha eliminato il comma

5 (che era stato inserito dall'art. 19 del dl 95). Tale disposizione recitava: «All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale». Ora il dubbio è se la novella faccia venire meno l'obbligo di garantire che l'unione rispetti il limite rappresentato dalla spesa aggregata dei comuni aderenti. Sul punto, si propende per la risposta negativa, sulla scorta della consolidata giurisprudenza contabile e delle finalità di contenimento della spesa pubblica sottese all'obbligo di gestione in forma associata delle funzioni.

I nuovi limiti alla spesa per il personale

ENTI SOGGETTI AL PATTO	ENTI NON SOGGETTI AL PATTO
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO	
Per il biennio 2014-2015 è possibile assumere nei limiti del 60% della spesa dei cessati nell'anno precedente. Il turnover salirà all'80% nel biennio 2016-2017 e al 100% dal 2018.	È confermata la regola che consente un'assunzione per ogni cessazione a tempo indeterminato intervenuta nel precedente anno (turnover al 100% delle cessazioni).
È stato eliminato il divieto di effettuare nuove assunzioni per gli enti la cui spesa di personale pesa più del 50% della spesa corrente	
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO	
Rimane il limite pari al 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. A decorrere dal 2013, per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, possono superare il limite del 50%, ma non la spesa complessiva sostenuta nel 2009.	